

**Legge
sui cani
(Lcani)¹**

del 19 febbraio 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

**Capitolo primo
Disposizioni generali**

Scopi

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Delega di compiti a terzi

Art. 1a² Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla presente legge.

²Esso ne definisce la modalità di finanziamento.

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 2 I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.

^{2...3}

³Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

b) controllo

Art. 3 I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

²Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

³Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Tassa sui cani⁴

Art. 4⁵ I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

²La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.

³Il Comune è competente per il prelievo della tassa.

⁴Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.

Devoluzione

¹ Titolo modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

² Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

³ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

⁴ Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

⁵ Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2014, 160.

Art. 4a⁶ Il gettito della tassa sui cani è così devoluto:

- a) 25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali;
- b) 40 franchi allo Stato;
- c) la quota rimanente, compresa tra 10 e 60 franchi, al Comune.

Responsabilità civile

Art. 5 Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

Gestione dei cani

a) requisiti posti al detentore

Art. 6 ¹Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale.

²Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

b) obblighi del detentore

Art. 7⁷ ¹Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

²Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

⁴Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.

⁵Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all'articolo 14 possono essere condotti soltanto individualmente.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

c) obblighi del proprietario

Art. 8 In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

d) prevenzione e informazione

Art. 9 ¹La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l'informazione, l'istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l'emanazione di adeguate normative comunali.

²Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l'informazione ad altri enti o a privati.

Strutture igienico-sanitarie

Art. 10 ¹Il Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

²Il detentore dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

Normative comunali

Art. 11 ¹Il Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione della presente legge e delle disposizioni di polizia locale della legge organica comunale.

²Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

³All'interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

Capitolo secondo⁸ Formazione obbligatoria

⁶ Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

⁷ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

⁸ Capitolo introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

Sezione 1⁹
Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale

Corso di base per la detenzione di cani

Art. 11a ...¹⁰

Sezione 2¹¹
Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

Corso d'istruzione

Art. 12¹² 1) I detentori di cani di cui all'articolo 14 devono frequentare con il proprio cane un corso d'istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

2) Il costo per il corso d'istruzione è a carico del partecipante.

3) Il Consiglio di Stato:

- a) fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d'istruzione;
- b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi d'istruzione e gli istruttori cinofili;
- c) può delegare il compito di organizzare i corsi d'istruzione e di rilasciare l'attestato di partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo.

Test attitudinali e attestato di capacità¹³

Art. 13¹⁴ 1) I detentori di cani di cui all'articolo 14 devono superare due test attitudinali per ottenere l'attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

1bis A chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure di polizia secondo l'articolo 18.

1ter A chi non ottiene l'attestato di capacità possono essere imposte:

- a) la perizia secondo l'articolo 17;
- b) le misure di polizia secondo l'articolo 18;
- c) l'obbligo di frequentare un nuovo corso d'istruzione;
- d) l'obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato conseguimento dell'attestato di capacità.

2) I costi delle misure secondo il capoverso 1bis e 1ter sono a carico del detentore.

3) Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

**Capitolo terzo
Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi**

Razze vietabili

Autorizzazione di detenzione

Art. 14 Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione;
- l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane.

Cani pericolosi

Art. 15 1) Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

2) I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Notifiche, controlli e accertamenti

⁹ Sezione introdotta dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹⁰ Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 393.

¹¹ Sezione introdotta dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹² Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹³ Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹⁴ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

Art. 16 1I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all’art. 15. L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.
2I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.

Perizie

Art. 17¹⁵ 1L’autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.
2I costi della perizia sono a carico del detentore.
2bisLo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
3Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.

Misure di polizia e diritto di accesso

Art. 18¹⁶ 1L’autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi:
a) l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
b) l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
c) la visita veterinaria;
d) l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
e) il sequestro temporaneo degli animali;
f) la confisca degli animali;
g) l’eutanasia degli animali;
h) il divieto di tenuta di animali;
i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.
2L’autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.
3Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell’esecuzione della presente legge.
4I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Collaborazione con terzi

Art. 19¹⁷ 1Per la messa in atto delle misure di polizia l’autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.
2L’autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

Capitolo quarto Disposizioni varie

Finanziamento

Art. 20 1Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.
2Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

Disposizioni penali

Art. 21¹⁸ 1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.
2Le contravvenzioni di cui agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2–5, 10 capoverso 2, 11 e 11a sono perseguite e giudicate dai Comuni.
3Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall’autorità cantonale competente.
3bisL’importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

¹⁵ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹⁶ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹⁷ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

¹⁸ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2020, 260.

⁴Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Multe disciplinari

Art. 22¹⁹ ¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e ne stabilisce l'importo.

²Le multe disciplinari sono riscosse dall'autorità competente per il perseguimento penale.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Capitolo quinto **Norme abrogative e finali**

Norme abrogative

Art. 23 La legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 24 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.²⁰

Pubblicata nel BU **2009**, 121.

¹⁹ Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2013, 478.

²⁰ Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.